SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università di Bologna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. **13.**

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2002/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità;

Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale;

Visto il regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera *m)*;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 maggio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° luglio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il prescritto parere a termine di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'adozione, negli aeroporti di cui all'articolo 2, delle restrizioni operative individuate all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, volte a ridurre o vietare l'accesso di velivoli in un determinato aeroporto, nonché delle altre misure ritenute utili a favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti, tenuto conto, in particolare, della popolazione esposta.

2. Nell'affrontare i problemi dell'inquinamento acustico negli aeroporti si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare le misure più idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al minor costo, salvaguardando le esigenze del mercato interno, e possono essere presi in considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) aeroporto: superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed impianto, usata in tutto o in parte per l'arrivo e la partenza di velivoli, avente un traffico superiore a 50.000 movimenti di velivoli subsonici civili a reazione per anno solare riferito alla media nei tre anni solari precedenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto allo specifico aeroporto. L'elenco di detti aeroporti è pubblicato con cadenza annuale dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito denominato: «E.N.A.C.», entro il primo semestre di ogni anno, tenuto conto dei dati disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente. Per movimento si intende il decollo o l'atterraggio dei veicoli subsonici civili a reazione;

b) aeroporto metropolitano: un aeroporto situato nel centro di un grande agglomerato urbano, nessuna pista del quale ha lunghezza disponibile al decollo superiore a 2.000 metri, che fornisce solo collegamenti da punto a punto tra gli Stati europei o all'interno del territorio italiano e in cui un numero elevato di persone soffre obiettivamente per il rumore provocato dai velivoli. Detti aeroporti sono elencati nell'allegato 1, in conformità alle decisioni dell'Unione europea;

c) velivolo subsonico civile a reazione: velivolo la cui massa massima certificata al decollo è pari o superiore a 34.000 kg, o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati all'equipaggio;

d) velivolo marginalmente conforme: un velivolo subsonico civile a reazione che soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'annesso 16 della convenzione sull'Aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561, con margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels - unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita). Per margine cumulativo si intende la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze, cioè le differenze tra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato, misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore, quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, del citato annesso 16;

e) superamento dei limiti acustici: un superamento dei limiti acustici determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nelle zone di rispetto individuate in attuazione dello stesso articolo 3, comma 1, lettera *m)*, numero 3), della citata legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;

f) restrizioni operative: misure relative alle emissioni acustiche mediante le quali viene limitato, ridotto, ovvero vietato nel caso dei velivoli marginalmente conformi, l'accesso di velivoli subsonici civili a reazione in uno specifico aeroporto. Dette restrizioni sono parziali quando incidono sull'attività dei velivoli per un tempo determinato;

g) soggetti interessati: le persone fisiche o giuridiche interessate o che possono essere interessate dall'introduzione di misure di riduzione del rumore, comprese le restrizioni operative o che hanno un legittimo interesse all'introduzione di dette misure;

h) approccio equilibrato: il metodo in base al quale sono prese in considerazione le misure disponibili per affrontare il problema dell'inquinamento acustico in un aeroporto e, in particolare, la riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la gestione del territorio, procedure operative di riduzione del rumore e restrizioni operative, tenuto conto dei criteri e delle linee guida pubblicati dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, di seguito denominata: «ICAO», e comunque degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Criteri generali relativi all'adozione di restrizioni operative

1. Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono adottate previa valutazione da effettuare in conformità alle prescrizioni dell'allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonché delle caratteristiche dell'aeroporto interessato.

2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, la valutazione di cui al comma 1 è ricompresa nell'ambito di detta procedura qualora la stessa tenga conto, per quanto possibile, delle prescrizioni definite nell'allegato 2.

3. È fatto divieto di introdurre restrizioni operative basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo o del costruttore di velivoli.

4. Ai fini dell'adozione di restrizioni operative basate sulle prestazioni di un velivolo si fa riferimento ai limiti di certificazione definiti nell'annesso 16, volume 1, della citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione del luglio 1993, e successive modificazioni.

5. Le restrizioni operative sono adottate, tenuto conto dell'approccio equilibrato, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, esclusivamente nel caso in cui la valutazione effettuata ai sensi del comma 1, abbia dimostrato che l'attuazione di ogni altra misura di contenimento dell'inquinamento acustico prevista dalla normativa vigente in attuazione della citata legge n. 447 del 1995 non consente di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente decreto.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente conformi sono adottate solo successivamente all'introduzione di restrizioni operative parziali.

7. Nell'introdurre restrizioni operative parziali si tiene conto, in particolare, della fascia oraria relativa ai voli notturni. A tale fine sono utilizzati i descrittori acustici notturni relativi ai disturbi del sonno previsti dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale, i cui metodi di valutazione ed i valori limite sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.

8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 sono utilizzati i descrittori acustici previsti dalle norme nazionali vigenti.

Art. 5.

Criteri relativi all'introduzione di restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi

1. Le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente conformi sono attuate con le seguenti modalità:

a) per sei mesi, a decorrere dalla data di applicazione della restrizione operativa determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *a)*, gli operatori aerei non possono impiegare detti velivoli per un numero di voli superiore a quello effettuato nell'aeroporto interessato nel corrispondente periodo dell'anno precedente;

b) decorso il periodo di cui al lettera *a)*, E.N.A.C., può richiedere, ai sensi dell'articolo 6, agli operatori aerei di ridurre il numero totale iniziale di movimenti di detti velivoli fino al 20 per cento all'anno, sulla base di un piano di interventi adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, commi 1 e 3, l'E.N.A.C. può adottare negli aeroporti metropolitani, presenti sul territorio nazionale, individuati nell'allegato 1 misure più restrittive di quelle stabilite dal presente articolo, con riferimento alla definizione di velivoli marginalmente conformi.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai velivoli in possesso della certificazione originale o della ricertificazione attestante la conformità alle norme acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'annesso 16 alla citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

Art. 6.

Adozione di restrizioni operative

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine di emanare linee di indirizzo per l'adozione delle restrizioni operative di cui al presente decreto, nonché per individuare e proporre all'E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui all'articolo 4, comma 1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici di cui all'articolo 2. Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo conto delle eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali competenti, nonché delle osservazioni dei soggetti interessati di cui all'articolo 10 e stabilisce le modalità idonee a garantire l'adeguata pubblicità di cui all'articolo 10, comma 1, in accordo con l'E.N.A.C.

2. La Commissione aeroportuale, verificato il superamento dei limiti acustici di cui all'articolo 2, ne dà tempestiva comunicazione al Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1, nonché all'E.N.A.C., formulando eventuali proposte e fornendo la documentazione necessaria.

3. Le restrizioni operative previste dal presente decreto sono adottate dall'E.N.A.C., con proprio provvedimento emanato entro 60 giorni dalla proposta del Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1, tenendo conto delle eventuali indicazioni operative della competente commissione aeroportuale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da dieci tecnici indicati rispettivamente:

a) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente;

b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) dall'E.N.A.C.;

d) da ENAV S.p.a.;

e) dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici;

f) dalle Regioni e Province autonome;

g) dall'Unione delle province d'Italia;

h) dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

i) dalle associazioni dei vettori aerei più rappresentative a livello nazionale;

j) dall'associazione delle società di gestione aeroportuale.

5. I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in carica due anni e possono essere confermati.

6. Gli oneri connessi allo svolgimento della attività di valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento del Comitato, ivi compreso il trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato, sono posti a carico del gestore dell'aeroporto interessato.

Art. 7.

Restrizioni operative esistenti

1. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano:

a) alle restrizioni operative adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

b) alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e che sono apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Deroghe per i velivoli immatricolati nei Paesi in via di sviluppo

1. Per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai velivoli marginalmente conformi immatricolati nei Paesi in via di sviluppo non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che:

a) siano dotati di certificato attestante la loro rispondenza alle norme acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 alla citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale e siano stati utilizzati nell'aeroporto che applica la deroga, tra il 1º gennaio 1996 e il 31 dicembre 2001;

b) siano stati iscritti, durante il periodo di cui alla lettera *a)*, nel registro del Paese in via di sviluppo interessato dalla deroga e continuino ad essere gestiti da persona fisica o giuridica stabilita nello stesso Paese.

Art. 9.

Deroga per singole attività

1. In deroga alle disposizioni del presente decreto, l'E.N.A.C. può autorizzare singole attività anche di velivoli marginalmente conformi nei seguenti casi:

a) per attività di carattere eccezionale, a condizione che la deroga sia temporanea;

b) per voli non aventi fini di lucro effettuati per trasformazioni, per riparazioni o per attività di manutenzione.

Art. 10.

Consultazione, termine di preavviso e mezzi di impugnazione

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, il gestore dell'aeroporto interessato, secondo le modalità stabilite dal Comitato di cui all'articolo 10, dà adeguata pubblicità dell'eventuale superamento dei limiti acustici, consentendo la partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. I soggetti interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della notizia di cui al comma 1, al Comitato di cui all'articolo 6, comma 1 ed all'E.N.A.C., memorie scritte e documenti.

3. L'atto di adozione di una restrizione operativa è motivato e comunicato, con indicazione contestuale del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere alla parte interessata, nonché agli altri soggetti interessati mediante pubblicazione dell'estratto dell'atto di adozione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recante l'indicazione che il testo integrale dell'atto stesso è pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) almeno sei mesi prima della sua applicazione, nel caso di restrizione operativa parziale e di restrizione operativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*;

b) almeno un anno prima della applicazione, nel caso di restrizioni operative previste all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, e comma 2;

c) fermo restando quanto previsto alle lettere *a)* e *b)*, comunque due mesi prima della Conferenza internazionale per gli orari dei vettori aerei, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni, relativa alla stagione di traffico a cui la restrizione operativa si riferisce.

Art. 11.

Informazione

1. L'E.N.A.C. comunica immediatamente le restrizioni operative adottate ai sensi del presente decreto ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione ed agli enti locali interessati.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure di cui al comma 1.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle modifiche tecniche introdotte a livello comunitario.

2. L'E.N.A.C. provvede ad adeguare le convenzioni stipulate con le società aeroportuali alle previsioni del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 1, lettera *b*)

AEROPORTI METROPOLITANI

Berlin - Tempelhof

Stockholm Bromma

London City

Belfast City

ALLEGATO 2
(articolo 4, comma 1)

Prescrizioni relative alla valutazione di cui all'art. 4, comma 1

Ai fini della valutazione prevista all'articolo 4, comma 1, il Comitato di cui all'articolo 6, comma 1, redige una relazione di valutazione contenente:

1. *Situazione aeroportuale attuale.*

1.1. Descrizione dell'aeroporto con indicazione delle sue capacità, della sua ubicazione, dell'intorno aeroportuale, del volume e della composizione del traffico aereo, nonché della composizione ed utilizzo delle piste.

1.2. Descrizione degli obiettivi ambientali fissati per l'aeroporto nel contesto nazionale.

1.3. Presentazione delle curve isofoniche degli anni precedenti e dell'anno in corso, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore degli aeromobili, con la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per la loro individuazione.

1.4. Descrizione del clima acustico aeroportuale che dovrà in particolare evidenziare se sono in corso eventuali aggravamenti e descrizione delle misure adottate per attenuare l'impatto acustico, quali ad esempio:

a) mappe di zonizzazione acustica aeroportuale, ove esistenti;

b) programmi di isolamento acustico;

c) interventi di risanamento acustico;

d) informazioni sulla pianificazione e gestione del territorio, ivi inclusi i piani di zonizzazione acustica, ove esistenti, dei comuni interessati alle attività aeroportuali;

e) impiego di piste preferenziali;

f) rotte preferenziali da mantenere ai fini acustici;

g) procedure di avvicinamento e decollo pubblicate in Aeronautical Information Publication (AIP);

h) restrizioni esistenti quali limitazioni del livello sonoro, limitazione o divieto dei voli notturni, imposte sul rumore;

i) monitoraggio del rumore.

2. *Previsioni in assenza di nuove misure.*

2.1. Descrizione di eventuali modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati ed in programma, come ad esempio l'aumento della capacità e l'ampliamento delle piste e dei terminali, nonché descrizione della composizione futura del traffico e della crescita prevista.

2.2. Nell'eventualità delle modifiche ed ampliamenti di cui al punto 2.1, indicazione dei conseguenti vantaggi e descrizione degli effetti sul clima acustico in assenza di ulteriori misure, nonché descrizione delle misure già programmate allo scopo di attenuare tale impatto acustico.

2.3. Previsione delle curve isofoniche, a seguito delle variazioni di cui al punto 2.1 e stima del numero di persone che saranno probabilmente soggette al rumore degli aeromobili, facendo distinzione fra aree residenziali preesistenti ed aree residenziali recenti.

2.4. Valutazione delle conseguenze e dei costi dovuti all'assenza di misure volte ad attenuare gli effetti di un eventuale peggioramento dell'inquinamento acustico.

3. *Valutazione delle misure diverse dalle restrizioni operative.*

3.1. Succinta esposizione delle misure, diverse dalle restrizioni operative, cui si può fare ricorso in accordo alle opzioni previste dal metodo dell'approccio equilibrato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, anche prendendo in considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico, con indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta; analisi approfondita di tali misure ed informazioni dettagliate sul costo inerente la loro adozione; indicazione del numero di persone che dovrebbero beneficiarne e dell'arco temporale in cui verranno attuate; valutazione dell'efficacia globale delle singole misure.

3.2. Valutazione dell'efficacia dell'adozione di tali misure rispetto ai costi e del rapporto costi/benefici, tenuto conto dei relativi effetti socio-economici sugli operatori aerei, sui viaggiatori e sugli enti locali.

3.3. Panoramica dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere sul clima acustico e sull'assetto concorrenziale relativo agli altri aeroporti, agli operatori ed alle altre parti interessate.

3.4. Motivazione delle scelte operate e definizione di linee guida ai fini della individuazione delle suddette misure da parte delle competenti Commissioni aeroportuali.

4. *Valutazione delle restrizioni operative.*

4.1. Nel caso in cui si valuti la necessità dell'introduzione di restrizioni operative: individuazione dei necessari piani di intervento, in funzione dei differenti scenari analizzati; nonché descrizione delle principali ragioni che motivano la scelta, tenuto conto dei rapporti costi/benefici e costo/efficacia, anche in relazione alle esigenze di sviluppo del mercato del trasporto aereo.

5. *Riepilogo di natura non tecnica.*

6. *Valutazione dell'esposizione al rumore.*

6.1. La valutazione dell'esposizione al rumore (curve isofoniche e numero delle persone colpite) è effettuata utilizzando gli indicatori di rumore previsti dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266, S.O., è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato».

— L'allegato *B*, della citata legge 31 ottobre 2003, n. 306, è il seguente:

ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ([11]).

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a istanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 7/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le diret-

tive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco [12].

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».

— La direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del conferimento del rumore negli aeroporti della Comunità è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L085 del 28 marzo 2002, pagg. 0040 - 0046.

— La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L189 del 18 luglio 2002, pagg. 12 - 26.

— Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L240 del 24 agosto 1992, pagg. 8 - 14.

— L'art. 3, comma 1, lettera *m)* della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1995, S.O., è il seguente:

«Art. 3 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Sono di competenza dello Stato:

a) - l) (*omissis*).

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo [5/b]:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, reca «Metodologia di misura del rumore aeroportuale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante «Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1998.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476, recante «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999.

Nota all'art. 2:

— L'art. 3, comma 1, lettera *m)*, numero 3) della citata legge 26 ottobre 1995, n. 447, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca «Approvazione della convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944,».

— La legge 17 aprile 1956, n. 561, recante «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 25 luglio 1956.

— l'art. 3, comma 1, lettera *m)* della citata legge n. 447/1995 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— La citata legge n. 447/1995 è riportata nelle note alle premesse.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O., è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

Note all'art. 10:

— L'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L014 del 22 gennaio 1993, pagg. 1 - 6, è il seguente:

«Art. 4 *(Coordinatore)*. — 1. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto coordinato o pienamente coordinato provvede a nominare come coordinatore di tale aeroporto una persona fisica o giuridica avente conoscenze particolareggiate in materia di coordinamento degli orari dei vettori aerei, previo parere dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto in questione, delle organizzazioni che li rappresentano nonché delle autorità aeroportuali. Lo stesso coordinatore può essere nominato per più di un aeroporto.

2. Ogni Stato membro garantisce che il coordinatore svolga le sue mansioni, nell'ambito del presente regolamento, in maniera indipendente.

3. Il coordinatore agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento in modo imparziale, non discriminatorio e trasparente.

4. Il coordinatore partecipa alle conferenze internazionali per gli orari dei vettori aerei nel rispetto del diritto comunitario.

5. Il coordinatore è responsabile dell'assegnazione delle bande orarie.

6. Il coordinatore controlla costantemente l'utilizzazione delle bande orarie.

7. Nel caso di assegnazione delle bande orarie, a richiesta ed entro limiti di tempo ragionevoli, il coordinatore mette a disposizione delle parti interessate, affinché possano esaminarle, le informazioni seguenti:

a) le bande orarie precedentemente operate da ciascuna compagnia aerea, elencate in ordine cronologico, per tutti i vettori aerei che usano l'aeroporto;

b) le bande orarie richieste (domande iniziali) elencate per ogni singolo vettore aereo, in ordine cronologico e per l'insieme dei vettori aerei;

c) tutte le bande orarie assegnate e le richieste di bande orarie ancora in sospeso, elencate individualmente, in ordine cronologico, vettore per vettore, per tutti i vettori aerei;

d) le restanti bande orarie disponibili;

e) dettagli esaurienti sui criteri adottati per l'assegnazione.

8. Le informazioni di cui al paragrafo 7 sono messe a disposizione al più tardi al momento delle pertinenti conferenze per gli orari e, secondo necessità, durante le conferenze stesse nonché in seguito.».

05G0033

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2005.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 81

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2003, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Nonostante il recupero di credibilità e la presenza dello Stato, il consolidato sistema d'influenza criminale infatti è ancora in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

Dalle risultanze degli interventi effettuati, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione del 12 novembre 2004, emerge pertanto la necessità, nonostante i pur soddisfacenti risultati conseguiti, che venga completato il processo di risanamento e di consolidamento della legalità intrapreso dalla commissione straordinaria soprattutto in quei settori ove maggiormente si erano registrate ingerenze ed interessi della criminalità organizzata.

Nel delineato difficile contesto operativo, al fine di ricondurre l'attività amministrativa alla rigorosa osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e di migliorare il coordinamento funzionale degli organismi interni, la commissione straordinaria ha preliminarmente intrapreso una globale riorganizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi, operando un accorpamento dei compiti delle aree operative, il cui numero è stato significativamente ridotto, e provvedendo a nominare un nuovo segretario generale cui sono state conferite anche le funzioni di direttore generale del comune.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla revisione organica dei servizi tecnico-amministrativi, ai quali è stato assegnato, al fine di sopperire a carenze di professionalità e di incrementarne la funzionalità, l'efficienza e la trasparenza, in posizione di sovraordinazione, in via temporanea, un dirigente tecnico dotato di specifica preparazione e capacità professionali. Analogo riassetto è stato avviato anche nei confronti del Corpo di polizia municipale.

Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico e per rilanciare l'economia cittadina, la commissione straordinaria ha dato decisivo impulso alla procedura di formazione del piano regolatore generale, che si protraeva da oltre un ventennio, e lo ha conseguentemente sottoposto al competente organo dell'amministrazione regionale per la definitiva approvazione.

Nell'intento di incoraggiare nuove iniziative imprenditoriali e di incrementare lo sviluppo socio economico del territorio, contrassegnato da un elevato tasso di disoccupazione che ha reso permeabile il tessuto sociale alle infiltrazioni mafiose, sono state appaltate o sono in corso di aggiudicazione rilevanti opere pubbliche ed è stato riorganizzato il locale mercato ortofrutticolo.

D'intesa con la provincia regionale, l'organo di amministrazione straordinaria sta altresì studiando le soluzioni più idonee per poter utilizzare una importante struttura realizzata da tempo dalla provincia in grado di assicurare considerevoli benefici e servizi all'imprenditoria artigiana, e ha intrapreso la redazione di una nuova regolamentazione della dislocazione sul territorio degli operatori di taluni importanti settori merceologici.

La rilevanza e l'organicità dei vari interventi posti in essere, richiedono, per la loro complessità, per i connessi tempi tecnici di attuazione e per le cautele che si impongono per scongiurare il pericolo di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo che consenta il perfezionamento delle misure di risanamento e di rinnovamento dei settori strategici dell'ente, la cui mancata definizione potrebbe riproporre logiche speculative e anomale ingerenze.

Affinché, inoltre, venga sostenuta l'identità civile e recuperato il consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e attenta alle esigenze primarie della comunità, è necessario che l'organo straordinario prosegua nello svolgimento del programma gestionale intrapreso, con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, sulla base anche di quanto rappresentato dalle locali forze dell'ordine, che non hanno escluso l'esistenza di consorterie mafiose pronte a riproporre nuove strategie criminali, la situazione riscontrata nel comune di Misilmeri richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Misilmeri, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Palermo, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2005.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Crotone) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Crotone), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 80

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Crotone) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2003, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Invero, come rilevato dal prefetto di Crotone con relazione del 9 dicembre 2004, lo stato di degrado ambientale ed il consolidato sistema di illegalità che caratterizzano il territorio ed il tessuto sociale del paese, nonché la grave situazione finanziaria dell'ente ostacolano e rallentano l'azione protesa al recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dalla passata gestione politico-amministrativa del comune.

Stante una diffusa mancanza di senso delle istituzioni, gli interventi di risanamento intrapresi non hanno, altresì, trovato corrispondente sensibile riscontro nel corpo sociale, in seno al quale la disciolta amministrazione locale aveva creato condizioni di illecito privilegio e favoritismo, grazie anche ad una radicata prassi di abusivismo e disimpegno fiscale mai efficacemente contrastati.

Particolarmente grave è la situazione finanziaria dell'ente, la quale, pesantemente condizionata da un diffuso fenomeno di evasione fiscale e basata esclusivamente sui trasferimenti erariali, appare caratterizzata da una forte esposizione debitoria che rende particolarmente ardua la prospettiva di risanamento.

L'organo straordinario ha dovuto infatti porre in essere drastiche economie di gestione, fra cui quelle connesse alla riduzione del personale, per poter provvedere alla erogazione, agli aventi diritto, delle ingenti somme dovute fin dalla passata gestione comunale, a titolo di reddito minimo di inserimento, previsto dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, quale misura di contrasto della povertà, senza peraltro poter pervenire alla loro completa corresponsione per carenza di fondi.

Il delineato percorso operativo è reso ancora più difficoltoso dalla carente propensione di alcuni settori dell'apparato burocratico dell'ente a modificare il modo di agire per conformarlo a nuovi modelli legali. Nonostante l'assegnazione di specifiche professionalità esterne ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si registra infatti una latente ma forte resistenza a dare seguito alle direttive dell'organo di governo nell'azione di risanamento e di riordino dell'attività amministrativa. Risultano di conseguenza significativamente penalizzate sia le procedure di controllo interno sia quelle mirate all'accertamento delle violazioni delle normative di settore, che si inseriscono nelle iniziative di contrasto all'evasione fiscale e all'abusivismo commerciale, intraprese dall'organo straordinario nella complessiva strategia di ripristino della legalità.

La commissione ha, altresì, sopperito alla endemica carenza di regolamentazione e di chiare procedure amministrative, con l'approvazione di numerosi regolamenti e, nell'intento di dotare l'ente di uno strumento urbanistico idoneo a garantire la salvaguardia del territorio, ha, altresì, dato decisivo impulso alla procedura di definizione del piano regolatore generale.

Nonostante la presenza dello Stato, il consolidato sistema d'influenza criminale inoltre è ancora in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che ostacola l'azione protesa al recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento. Si sono difatti intensificati episodi criminosi inquadrabili nella guerra tra le cosche mafiose locali e atti di carattere vandalico anche a danno di uffici comunali e istituti scolastici.

Constatato, pertanto, che non sono stati riscontrati significativi segnali di risveglio di una dialettica politico-sociale capace di contrastare la cultura malavitosa e che, anzi, in siffatto contesto, la criminalità organizzata potrebbe facilmente avvantaggiarsi attivando nuove forme di pressione e condizionamento, e considerato che a causa delle gravi condizioni finanziarie dell'ente, l'organo straordinario ha dovuto, in via prioritaria e prevalente, intraprendere una politica di rigore tesa al contenimento della spesa e al ripristino della trasparenza amministrativa, il conseguimento dell'obiettivo di complessivo recupero richiede la disponibilità di un ulteriore lasso di tempo.

Affinché, peraltro, venga ricostituita l'identità civile e recuperato il consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e confacente ai suoi bisogni come alternativa ad una conduzione della cosa pubblica inosservante del principio di legalità e disattenta alle esigenze primarie della comunità, è necessario che l'organo straordinario di gestione porti a compimento il programma di risanamento intrapreso con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, la situazione riscontrata nel comune di Isola Capo Rizzuto richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Isola Capo Rizzuto, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Crotone, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Crotone) per il periodo di sei mesi.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgo di Terzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Borgo di Terzo (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Eugenio Crotti;

Considerato che, con sentenza del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Borgo di Terzo (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgo di Terzo (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Eugenio Crotti.

Successivamente, con sentenza del Tribunale di Bergamo del 19 agosto 2004, passata in giudicato il 26 gennaio 2005, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgo di Terzo (Bergamo).

Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Valfabbrica e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Valfabbrica (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valfabbrica (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Saladino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valfabbrica (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 gennaio 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 161/Area II del 31 gennaio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valfabbrica (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Saladino.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Maiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Maiori (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maiori (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giuseppina Supino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maiori (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 febbraio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20050004659/Area II del 9 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'intgrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maiori (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppina Supino.

Roma, 9 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. Marcone Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Marcone Vincenzo nato a Muro Lucano il 15 agosto 1950, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «Ingeniero Electricista» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «ingeniero electricista», conseguito presso l'«Universidad central de Venezuela» in data 23 novembre 1979;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «colegio de ingenieros de Venezuela» al n. 26804 dal 29 maggio 1980;

Viste le conformi determinazioni delle conferenza dei servizi del 14 settembre 2004 in cui si rinviava l'esame della pratica al fine di interpellare il richiedente in ordine a quale sezione dell'albo professionale intendesse essere iscritto, avendo indicato la sezione B a fronte di un percorso quinquennale che lo legittima all'iscrizione sezione A;

Preso atto della domanda per l'iscrizione alla sezione A pervenuta in data 21 ottobre 2004;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi del 23 novembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia: 1) costruzioni macchine, 2) meccanica del volo;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Marcone Vincenzo nato a Muro Lucano il 15 agosto 1950, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni macchine, 2) meccanica del volo;

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore «industriale».

05A01045

DECRETO 28 gennaio 2005.

Modifica del decreto 29 settembre 2004, relativo al riconoscimento, al sig. Neumayer Thomas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo-psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 29 settembre 2004 con il quale si riconosceva il titolo di «Psychologe-Psychologisher-Psychotherapeut» conseguito in Francia dal sig. Neumayer Thomas, cittadino austriaco, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono state riportate le frasi: 1) «cittadino tedesco» invece di «cittadino austriaco», 2) «è riconosciuto il titolo professionale valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi-psicoterapeuti sezione A» anziché «all'albo degli psicologi sezione A e all'attività di psicoterapeuta»; 3) nell'allegato *A* viene nominato l'albo degli «assistenti sociali» invece di l'albo degli psicologi»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal Sig. Neumayer Thomas pervenuta in data 14 dicembre 2004.

Decreta:

Il decreto datato 29 settembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «psicologo» e l'attività di «psicoterapeuta», conseguito da Neumayer Thomas in Germania, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi sezione A e per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, è modificato come segue: le frasi : 1) «cittadino tedesco», 2) «è riconosciuto il titolo professionale valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi-psicoterapeuiti sezione A», 3) «l'albo degli «assistenti sociali» sono sostituite rispettivamente dalle frasi: 1) «cittadino austriaco», 2) sono riconosciuti il titolo professionale valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e all'attività di psicoterapeuta», 3) l'albo degli psicologi.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 20 dicembre 2002.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A01044

DECRETO 28 gennaio 2005.

Modifica del decreto 13 dicembre 2004, relativo al riconoscimento, al sig. Juric Danko, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 13 dicembre 2004 con il quale si riconosceva il titolo di «inzenjer strojarstva» conseguito in Croazia dal sig. Juric Darko, cittadino croato, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «Juric Danko» al posto di «Juric Darko», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dal Sig. Juric Darko pervenuta in data 13 gennaio 2005;

Decreta:

Il decreto datato 13 dicembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «inzenjer strojarstva», conseguito in Croazia da Juric Darko, nato a Dubrovnik (Croazia) il 1º febbraio 1956, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, è modificato come segue la parola «Danko» è sostituita con la parola «Darko».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 13 dicembre 2004

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A01046

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2005.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.250 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Banca IMI, BNP Paribas, Caboto e UBS, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 5.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2004;

scadenza: 15 settembre 2010,

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 0,95% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 138 giorni (dal 15 settembre 2004 al 31 gennaio 2005);

prezzo di emissione: 99,903%;

commissione di collocamento: 0,17% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{\text{"}gg.\ dal\ 1^{o}\ m\text{"} - 1}{\text{"}gg.\ nel\ mese\ m\text{"}} * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

"$gg.\ dal\ 1^{o}\ m$" è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese "m" ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

"$gg.\ nel\ mese\ m$" è il numero dei giorni effettivi del mese "m" ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di Riferimento», il «Coefficiente di Indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_n\ _{-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI, BNP Paribas, Caboto e UBS.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 31 gennaio 2005 la Banca d'Italia riceverà da Banca IMI, BNP Paribas, Caboto e UBS, tramite il sistema TARGET, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

Il medesimo giorno 31 gennaio 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Tesoreria Centrale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 138 giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 10.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 11.

Il direttore generale del Tesoro o in sua vece il dott. Fernando Carpentieri, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01415

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2004.

Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, che prevede che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive «determina, anche in conformità delle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping..., tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse»;

Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il proprio decreto 7 agosto 2002 recante «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376»;

Considerata la necessità di adeguare le norme procedurali alle disposizioni introdotte dal predetto decreto legislativo 196/2003 nonché di prevedere le disposizioni tecniche per l'effettuazione di controlli antidoping per la rilevazione di rhuEpo e/o suoi analoghi nelle urine;

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive espressa in data 21 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottate le norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, allegate al presente decreto, oggetto di specifica determinazione della Commissione per la vigilanza ed

il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, alle quali viene data piena applicazione.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 7 agosto 2002, indicato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48

ALLEGATO 1

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il controllo sanitario e anti-doping sulle competizioni e sulle attività sportive viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive e può essere effettuato sulle urine. La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, in seguito denominata «Commissione», individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalità di scelta dei soggetti da controllare.

2. La realizzazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute avviene d'intesa con gli organismi con cui la Commissione stipula apposite convenzioni secondo modalità regolate dalle stesse e dalla presente procedura.

3. La Commissione compila un elenco di medici prelevatori per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione degli organismi convenzionati.

4. Sulla scelta delle competizioni ed attività sportive oggetto di controllo anti-doping, sulle designazioni dei medici prelevatori, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, è mantenuto il segreto d'ufficio.

Art. 2.

Modalità organizzative

1. Le federazioni sportive, a partire dal 1° luglio 2002, con cadenza almeno trimestrale, comunicano alla Commissione l'elenco delle manifestazioni sportive di loro competenza, corredate di data di inizio, località di svolgimento, durata e tipologia delle stesse. Nel caso in cui la manifestazione dovesse avere luogo prima di tre mesi dalla decisione, la comunicazione è effettuata contestualmente alla decisione stessa.

2. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, le società sportive ospitanti o gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come già previsto nei regolamenti sportivi, un locale per il prelievo, comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di servizi igienici. Il locale è altresì corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse e sigillate, in contenitori di vetro o alluminio, non contenenti sostanze vietate, che sono aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione.

3. Il medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera è consegnata dal medico prelevatore al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante. Questi ultimi provvedono a consegnare agli atleti da sottoporre al controllo la notifica dello stesso preparata dal medico prelevatore.

4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo anti-doping. Il responsabile della manifestazione consente l'accesso al medico prelevatore, con la propria autovettura, nel luogo più vicino alla zona adibita al prelievo.

TITOLO II

CONTROLLI ANTI-DOPING SULLE URINE

Art. 3.

Scelta degli eventi e dei soggetti

1. La Commissione, nei tempi concordati con l'organismo convenzionato, trasmette alla sede legale dello stesso un plico (A) chiuso e sigillato contenente le buste chiuse e sigillate (B) relative ai singoli eventi sportivi da sottoporre a controllo. Su ciascuna delle suddette buste (B) viene riportato: la federazione interessata, la denominazione dell'evento, il luogo e la data dello stesso. Ciascuna busta (B) contiene indicazioni relative al controllo di norma di quattro atleti dello stesso sesso. L'incaricato designato dal legale rappresentante dell'organismo convenzionato apre la busta (A) e provvede a designare i medici prelevatori ai quali far pervenire le buste (B) chiuse e sigillate.

2. Dentro ciascuna busta (B) chiusa e sigillata relativa alla manifestazione sono contenute un numero di buste (C) chiuse e sigillate all'interno delle quali vi è l'indicazione dei criteri di scelta dei soggetti da sottoporre al controllo. Il numero delle buste (C) è uguale al numero delle gare da controllare; ciascuna busta (C) reca all'esterno l'indicazione della gara da controllare. Almeno un'ora prima dell'inizio presunto delle operazioni di controllo, il medico prelevatore comunica ai dirigenti delle società interessate l'effettuazione del controllo stesso.

3. Il medico prelevatore, dopo aver aperto le buste (C) ed individuati i nominativi dei soggetti da sottoporre al controllo, cura con la collaborazione del responsabile della manifestazione l'inoltro della notifica stessa agli atleti selezionati.

4. Al termine di ogni mese i nominativi dei medici prelevatori designati sono comunicati, dall'organismo convenzionato, alla Commissione. L'elenco degli eventi da sottoporre al controllo è trasmesso anche all'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Modalità di esecuzione dei prelievi anti-doping

1. Nel caso di controlli anti-doping in gara:

a) prima del termine della gara di interesse, in tempo utile tenuto conto delle differenti tipologie delle discipline, alla presenza del responsabile sportivo della manifestazione, la busta (C) viene aperta e vengono rese note le indicazioni sui soggetti da controllare. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero;

b) al termine della competizione, gli atleti si recano immediatamente nel locale riservato al controllo anti-doping. Il medico prelevatore, d'intesa con il rappresentante della federazione sportiva se presente o della società di appartenenza, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti, ai quali è illustrata la procedura per la

raccolta del campione di urina ed è data idonea informativa sul trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il medico o il dirigente sociale consegna, in duplice copia per la Commissione e per la federazione di appartenenza e in busta chiusa e sigillata, al medico prelevatore designato le eventuali notifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è sottoposto ad alcune restrizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo.

2. Nel caso di controlli anti-doping fuori gara, il medico prelevatore designato:

a) individua un locale idoneo con le caratteristiche previste dall'art. 3;

b) notifica ai singoli atleti e ai dirigenti delle società interessate o ai responsabili sportivi, se presenti, l'effettuazione del controllo, l'ora e il luogo del prelievo che di norma ha inizio entro trenta minuti. Il medico prelevatore richiede comunque, al momento del suo arrivo, la lista degli atleti tesserati e dei presenti con la motivazione delle eventuali assenze.

3. Gli atleti, identificati dal medico prelevatore, restano nei locali riservati al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. È sottoposto al controllo anti-doping un solo atleta alla volta.

4. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei contenitori e delle eventuali borsette termiche; quindi l'atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.

5. Il medico prelevatore provvede a portare un numero di kit tale da consentire a ciascun atleta la scelta fra almeno due kit. Ciascun atleta sceglie uno fra i kit disponibili per il prelievo anti-doping verificandone l'integrità. Possono essere utilizzati solo kit approvati dalla Commissione.

6. Per i controlli sulle urine il kit, di norma, è così costituito:

un recipiente sterile e sigillato, graduato, per la raccolta delle urine;

un flacone graduato contrassegnato con la lettera A, dotato di idoneo sistema di sigillatura;

un flacone graduato contrassegnato con la lettera B, dotato di idoneo sistema di sigillatura;

adeguato contenitore/i termico/i eventualmente sigillabili;

adeguata borsa per il trasporto.

7. Il medico prelevatore ha cura di portare un quantitativo opportuno di guanti monouso per se e per gli atleti da controllare.

8. Nessuno può essere ammesso al locale tranne: il medico prelevatore, gli atleti identificati, il medico della società o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della società, il rappresentante della federazione sportiva competente, l'eventuale membro della Commissione designato dalla stessa e l'eventuale rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, da quest'ultimo designato. L'organismo convenzionato ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo anti-doping, sotto la responsabilità del medico prelevatore. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

Art. 5.

Modalità di raccolta dei campioni di urina

1. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, avviene alla presenza del medico prelevatore che è dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina superiore ad almeno 75 ml ovvero ad almeno 100 ml nel caso di controllo con rilevazione di rhu-Epo e/o suoi analoghi, e può assumere le bevande analcoliche, gasate o non gasate indicate nell'art. 2, comma 2. Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, il medico prelevatore, a sua esclusiva discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale e sotto sorveglianza. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo.

2. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza del medico prelevatore e con la eventuale collaborazione di quest'ultimo, utilizzando la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 (e comunque non meno di 25 ml) nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità. Nel caso di controllo con rilevazione di rhu-Epo e/o suoi analoghi il travaso avviene immettendo almeno 60 ml nel flacone A e 40 ml nel flacone B.

3. Il medico prelevatore effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si procede ad una singola ulteriore raccolta di urine con le modalità fin qui descritte. Terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura dei campioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto la sua osservazione, il residuo delle urine. Tutti i campioni vanno comunque inviati al Laboratorio.

4. Ciascun flacone deve essere sigillabile; se inserito in altro contenitore, anche quest'ultimo deve essere sigillabile. I flaconi e gli eventuali contenitori sono introdotti in apposite borsette termiche, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inserite in apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigente per il trasporto di materiali biologici, che è a sua volta chiusa con un sigillo.

5. Tutte le suddette operazioni sono eseguite alla presenza dell'atleta e del medico della società o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della società. A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo anti-doping.

Art. 6.

Verbale di prelievo

1. Il medico prelevatore compila, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping in quattro copie secondo il modello predisposto dalla Commissione. Detto verbale è firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell'atleta oppure dal dirigente accompagnatore della società, se presenti, e dal medico prelevatore. Le firme delle persone precedentemente indicate sono apposte sul verbale di prelievo anti-doping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali dichiarazioni dell'atleta o del medico della società o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della società sono riportate sul verbale di prelievo anti-doping.

2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale viene compilato e firmato dal medico prelevatore, dall'atleta e, se presente, dal medico della società o da un suo responsabile e dal medico della federazione competente, se presente.

3. Le copie del verbale sono ordinate come segue:

a) la prima copia è inserita nell'apposita busta indirizzata alla Commissione sul cui esterno sono riportati, a cura del medico prelevatore, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento, con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico e/o notifiche di farmaci soggetti a restrizioni somministrati all'atleta controllato sono allegate al verbale e inserite nella busta destinata alla Commissione;

b) la seconda copia è inserita nell'apposita busta indirizzata alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva interessata, sul cui esterno sono riportati, a cura del medico prelevatore, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento con la località e la data di svolgimento;

c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta;

d) la quarta copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Anti-doping.

4. Sulle copie di cui alle lettere *a), b), c)* sono riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta di cui alla lettera *d)* è inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Tutte le buste sono sigillate e controfirmate dal medico prelevatore e dal rappresentante della federazione o società sportiva interessata, se presente. Le buste *a)* e *b)* vengono inoltrate rispettivamente alla Commissione ed alla federazione sportiva interessata, a cura del medico prelevatore. Se presente il rappresentante federale, il medico prelevatore può consegnare a questi le buste *b)* per l'inoltro al competente ufficio della federazione stessa. Nel contenitore di trasporto dei campioni è inserita solo la busta di cui alla lettera *d)*.

5. Su ogni copia del verbale di prelievo è riportato il numero di codice corrispondente ai flaconi di urina prelevati, ai contenitori ed alle borse termiche. La firma dell'atleta sul verbale di prelievo certifica anche la correttezza dell'apposizione di tutte le etichette.

6. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle fino alla comunicazione del risultato.

7. Il medico prelevatore compila in ogni sua parte il verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto almeno nei sette giorni precedenti il prelievo. Il medico prelevatore segnala inoltre alla Commissione, mediante rapporto scritto separato, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da chiunque, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero comportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo.

Art. 7.

Analisi di laboratorio

1. L'inoltro dei campioni di urina al Laboratorio di Analisi Anti-doping è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla Commissione.

2. L'apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore A avviene presso la sede del Laboratorio Anti-doping che effettua le analisi. Il flacone A viene utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica e verificatane l'integrità dei sigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l'integrità. In caso di positività della prima analisi, il campione B viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione se richieste dall'atleta. In questo caso, la richiesta di controanalisi è notificata all'Autorità giudiziaria facendo presente i tempi entro i quali, per motivi di attendibilità, le stesse controanalisi saranno effettuate.

3. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Anti-doping, secondo la convenzione con la Commissione.

4. Il Laboratorio esegue le analisi e comunica i risultati nel più breve tempo possibile, come specificato nella convenzione.

5. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dal Laboratorio alla Commissione. L'accertamento dell'identità dell'atleta risultato positivo avviene presso la Commissione mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito di positività emesso dal Laboratorio Anti-doping, recante il codice del campione, e il verbale del prelievo anti-doping in possesso della Commissione.

6. Una volta determinata l'identità dell'atleta, la Commissione provvede con la massima tempestività a darne comunicazione all'Autorità giudiziaria, all'atleta, al presidente della federazione interessata, alla società di appartenenza, e al CONI, a mezzo telegramma, o fax o raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno eventualmente concordato con il destinatario. Il Laboratorio, nel rispetto dei regolamenti internazionali e delle norme per l'accreditamento, è autorizzato a dare comunicazione dell'esito positivo delle analisi, limitatamente al solo codice del campione trovato positivo, direttamente al CIO ed alle federazioni internazionali di competenza.

7. L'eventuale analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Anti-doping su richiesta dell'atleta interessato, ed a sue spese, con il consenso, ove necessario, del magistrato incaricato del caso. La Commissione concorda con il Laboratorio la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta ed al magistrato incaricato con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dalla Commissione anche al presidente della federazione interessata, ed alla società di appartenenza e al CONI. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, o fax o raccomandata, o altro mezzo di trasmissione idoneo.

8. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione B, può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso o dalla società di appartenenza con lettera o mezzo fax, purché pervenga alla Commissione entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi.

9. L'atleta od il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica sono notificati nel termine precedentemente indicato. Il Laboratorio non consente l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dalla Commissione o dal magistrato.

10. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della federazione interessata ed un membro della Commissione accreditato.

11. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, la Commissione, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del Laboratorio, provvede a darne comunicazione al magistrato, al presidente della federazione interessata, all'atleta confermato positivo ed alla società di appartenenza e al CONI a mezzo raccomandata o altro mezzo di trasmissione idoneo.

12. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, la Commissione provvede a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.

05A01230

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2004.

Scioglimento di venticinque società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti, senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati gli elenchi prodotti dalla locale CCIAA, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*octiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, secondo comma, lett. *b* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17 secondo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie, sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6 marzo, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, con provvedimento di questa Autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'Autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

La Cooperativa Zara S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione p.zza Colombo n. 3/9, costituita per rogito Semina Ignazio, registro delle imprese n. / - C.F. e/o P.I. n. 00880480108, con sede S.ta S. Barnaba n. 21, Genova - repertorio n. 7458;

La Cooperativa Minerva S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via Dodero n. 2/8, costituita per rogito Grondona Luigi, registro delle imprese n. 15919 - C.F. e/o P.I. n. 80066650104 - con sede via Dodero n. 2 - Genova - repertorio n. 7750;

La Cooperativa Montenero S.C.R.L. in liquidazione, costituita per rogito Giannattasio Carlo, registro delle imprese n. 16033 - C.F. e/o P.I. n. 80052230101 - con sede via Acerbi n. 6 - Genova, repertorio n. 1516.

Cooperativa Edilizia fra impiegati e artigiani ACLI Casa S.C.R.L. in liquidazione, costituita per rogito Galvagna Santo, registro delle imprese n. 428, C.F. e/o P.I. n. 82001610102 con sede via A.E. Devoto n. 61 - Chiavari (Genova) - repertorio n. 5542.

La Cooperativa Porta Pila dipendenti INAL S.C.R.L. in liquidazione, costituita per rogito Giovanni Porcile, registro delle imprese n. 19996 - C.F. e/o P.I. n. 80025670102 - con sede viale Brigate Partigiane n. 14, Genova - repertorio n. 25288.

Cooperativa Edile casa Felice S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via del Campo n. 15, costituita per rogito Barletti Pietro, registro delle imprese n. 20025, C.F. e/o P.I. n. 80030710109, con sede via S. Pio X - n. 9/a, Genova - repertorio n. 28315.

La Cooperativa P.U.I.R.S. S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione S.ta S. Barnaba n. 21/4, costituita per rogito Chiarella Luigi Andrea, registro delle imprese n. 20312, con sede via Trento n. 38/11, Genova - repertorio n. 77935.

La Cooperativa Sestri Nuova Seconda - S.C.R.L. liquidazione, costituita per rogito Bonanni Gian Giuseppe, registro delle imprese n. 21743, con sede via Sestri n. 61 R, Genova - repertorio n. 5949.

La Cooperativa Val Nova Pegli Seconda S.C.R.L. in liquidazione costituita per rogito Ansaldo Rocco, registro delle imprese n. 23167, C.F. e/o P.I. n. 80028050104, con sede in via L. Rizzo 617, Genova, repertorio n. 37.

La Cooperativa N.S. Di Lourdes II S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via L. Canepa n. 33/3 costituita per rogito Seghezza Ettore, registro delle imprese n. 25208, con sede in via A. Lombardi n. 5 - Genova - repertorio n. 30778.

La Cooperativa Urania Seconda S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via Pini d'Aleppo n. 28/2, costituita per rogito Ghigliotti Cesare, registro delle imprese n. 26410 - C.F. e/o P.I. n. 80027990102, con sede in via S. Jacini 2/11 Genova Varazze (Savona) repertorio n. 13880.

La Cooperativa S. Anna S.C.R.L. in liquidazione, costituita per rogito Morello Aristotele, registro delle imprese n. 26743, con sede in via palazzo della Borsa Genova, repertorio n. 170666.

Cooperativa Società Mutua coop.va edilizia Fornedil S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via A.P. Cechov n. 16/4, costituita per rogito Morello Aristotele, registro delle imprese n. 27160, C.F. e/o P.I. n. 80021610102, con sede via Grasso n. 7/a3 - Genova - repertorio n. 184928.

La Cooperativa Suietta S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione, via Re Di Puglia n. 16/1 - costituita per rogito Ferrando Ottavio, registro delle imprese n. 28820, C:F. e/o P.I. n. 00689500106, con sede via Monte Sei Busi 17 - Genova - repertorio n. 32754.

La Cooperativa Pietra Seconda S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via Dodecaneso n. 52/2, costituita per rogito Morello Aristotele, registro delle imprese n. 28897, con sede via Bottini n. 48/r Genova - repertorio n. 246573.

La Cooperativa Mini Casa S.C.R.L. in liquidazione, costituita per rogito Fassio Francesco, registro delle imprese n. 30120 - C.F. e/o P.I. n. 00702820101, con sede via Fratelli Botto, 1 - Moneglia (Genova), repertorio n. 14394.

La Cooperativa Monaco S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via Monaco Simone n. 16/2, costituita per rogito Moro Giuseppe, registro delle imprese n. 30348 C.F. e/o P.I. 00787660109, con sede v. Monaco Simone n. 16 - Genova, repertorio n. 75976.

La Cooperativa Monte Lesima S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via Re di Puglia n. 16/11 costituita per rogito Castello Andrea, registro delle imprese n. 30372, C.F. e/o P.I. n. 00689460103, con sede via Jacopo Ruffini n. 4/8 Genova - repertorio n. 4279.

La Cooperativa 26 giugno S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione Mura delle Cappuccine n. 35/8, costituita per rogito Castello Andrea, registro delle imprese n. 31215, C.F. e/o P.I. n. 80054930104, con sede via Buranello n. 68/r - Genova, repertorio n. 7842.

La Cooperativa San Paolo S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via sa Siro n. 12, costituita per rogito Fassio Francesco, registro delle imprese n. 32711, con sede via Brigata Liguria n. 3/18 Genova - repertorio n. 25292

La Cooperativa Consorzio Unione Provinciale Coop.ve Edilizie S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via Oreste De Gasperi n. 6, costituita per rogito La Pegna Alberto Registro delle imprese n. 33933 C.F. e/o P.I. n. 01037740105, con sede via San Lorenzo n. 12/14 Genova - repertorio n. 67374.

La Cooperativa Dipendenti O.S. S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via L. C. Farmi n. 4/9 costituita per rogito Castello Andrea, registro delle imprese n. 35272, C.F. e/o P.I. n. 02220540104, con sede via Nizza n. 84 A/r Genova - repertorio n. 23407.

La Cooperativa La Mimosa S.C.R.L., in liquidazione, sede liquidazione via Bettolo n. 31/2, costituita per rogito Orso Luigi, registro delle imprese n. 35428, C.F. e/o P.I. n. 01157170109, con sede via XXV aprile n. 251 - Pieve Ligure (Genova) - repertorio n. 9280.

La Cooperativa Fontanarossa S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via Giacinto Caldesi n. 9/11 costituita per rogito Castello Andrea, registro delle imprese n. 47688, C.F. e/o P.I. n. 02845740105, con sede via Cecchi n. 4/13 Genova, repertorio n. 47464.

La Cooperativa Idea casa S.C.R.L. in liquidazione, sede liquidazione via Carlo Barabino n. 30/10, costituita per rogito Piori Piermaurizio, registro delle imprese n. 50315, C.F. e/o P.I. n. 03009450101, con sede p.zza Colombo n. 1/6 Genova - repertorio n. 14548.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 dicembre 2004

Il dirigente: PASCARELLA

05A01213

DECRETO 20 dicembre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti, senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati gli elenchi prodotti dalla locale CCIAA, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie e varie sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, con provvedimento di questa Autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'Autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima Autorità, il Conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

la cooperativa «Artigianarte SCRL», con sede in via Celesia, 99/r, Genova, sede liquidazione via F. Vezzani, 76/3, Genova, costituita per rogito Gessaga Rosetta, repertorio n. 6863, registro delle imprese n. 52210, codice fiscale e partita IVA n. 03102270109;

la cooperativa «Atempora - Conservazione e restauro manufatti d'arte SCRL», con sede in via San Pier d'Arena, 24/9, Genova, sede liquidazione via San B. del Fossato, 129/11, Genova, costituita per rogito Anselmo Anselmi, repertorio n. 130671, registro delle imprese n. 58090, codice fiscale e partita IVA n. 95030470108;

la cooperativa «Via Balbi Sette PSCRL», con sede in via Balbi 7, Genova, sede liquidazione via E. Ravasco, 13/6, Genova, costituita per rogito Gambaro Luigi, repertorio n. 37845, registro delle imprese n. 183068;

società cooperativa «Edilizia fra il personale di ruolo della prefettura di Genova (C.E.P.P.)», con sede in via Bosio, 2/12, Genova, costituita per rogito Nicolò Bruno, repertorio n. 1709, registro delle imprese n. 16751;

la cooperativa «Dino Col SCRL», con sede in via Orsini, 7, Genova, costituita per rogito De Felice Ubaldo, repertorio n. 20026, registro delle imprese n. 16321.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 dicembre 2004

Il dirigente: PASCARELLA

05A01217

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, 1° comma, parte 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, 1° comma, parte 2ª;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quattordici società coooerative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, 1° comma, parte 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

My House, con sede in Napoli, costituita in data 21 marzo 1975 per rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 1045/75 - B.U.S.C. n. 6700;

Alma Domus, con sede in Napoli, costituita in data 24 marzo 1975 rogito Notaio Domenico De Sio - registro società n. 1329/75 - B.U.S.C. n. 6725;

Iris, con sede in Napoli, costituita in data 22 marzo 1975 per rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 1094/75 - B.U.S.C. n. 6728;

Quadrifoglio Verde, con sede in Napoli, costituita in data 24 marzo 1975 per rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 1065/75 - B.U.S.C. n. 6732;

Stella Maris, con sede in Napoli, costituita in data 24 marzo 1975 per rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 1331/75 - B.U.S.C. n. 6733;

Cavour, con sede in Napoli, costituita in data 27 marzo 1975 rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 1114/75 - B.U.S.C. n. 6737;

Falce Azzurra, con sede in Napoli, costituita in data 30 maggio 1975 rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 34206/75 - B.U.S.C. n. 6773;

Stella Nascente, con sede in Napoli, costituita in data 30 maggio 1975 rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 1550/75 - B.U.S.C. n. 6774;

La Rota, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 1° aprile 1975 rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 1856/75 - B.U.S.C. n. 6855;

Sub Lege, con sede in Castellammare Di Stabia, costituita in data 17 marzo 1976 rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi - registro società n. 857/76 - rea n. 301283 - B.U.S.C. n. 6991;

Il Gabbiano, con sede in Castellammare Di Stabia, costituita in data 28 ottobre 1976 rogito notaio Aldo Guerra - registro società n. 994/76 - rea n. 303388 - codice fiscale 82018730638 - B.U.S.C. n. 7095;

Parco Rosa, con sede in San Vitaliano, costituita in data 23 marzo 1977 per rogito notaio Claudio Trinchillo - registro società n. 943/77 - rea n. 606243 - B.U.S.C. n. 7240;

Buona Casa, con sede in San Paolo Bel Sito, costituita in data 27 luglio 1990 rogito notaio Luigi Coppola - registro società n. 5595/90 - rea n. 477383 - codice fiscale 06189700633 - B.U.S.C. n. 12994;

Casa Fresca, con sede in Torre Del Greco, costituita in data 8 maggio 1991 per rogito notaio Alessandra Del Balzo - registro società n. 4916/91 - rea n. 488589 - codice fiscale 06416210638 - B.U.S.C. n. 13183.

Napoli, 22 dicembre 2004

Il dirigente del servizio: MORANTE

05A01251

DECRETO 20 gennaio 2005.

Scioglimento di diciassette società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile - 1° comma, parte 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, 1° comma, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti diciassette società coooerative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, 1° comma, parte 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

Fratellanza Secondigliano, con sede in Napoli, costituita in data 22 ottobre 1957 rogito notaio Valente Gabriele - registro società n. 488/57 - rea n. 196830 - codice fiscale 00484070636 - B.U.S.C. n. 133;

Pescatori S. Vito, con sede in Forio D'Ischia, costituita in data 21 febbraio 1958 rogito notaio Francesco Nonno - registro società n. 265/58 - rea n. 198655 - codice fiscale 83001130638 - B.U.S.C. n. 139;

Vesuvio, con sede in Ercolano, costituita in data 25 febbraio 1959 rogito notaio Errico Cibelli - registro società n. 131/59 - rea n. 203165 - B.U.S.C. n. 209;

La Giulietta, con sede in Qualiano, costituita in data 10 febbraio 1960 per rogito notaio Italo Pasolini - registro società n. 162/60 - B.U.S.C. n. 357;

Novella Arzano, con sede in Arzano, costituita in data 15 ottobre 1959 rogito notaio Vittorino Squillaci - registro società n. 540/59 - B.U.S.C. n. 380;

Casalanno, con sede in Quarto, costituita in data 21 maggio 1960 rogito notaio Giacomo Padula - registro società n. 363/60 - rea n. 211239 - codice fiscale 00508580636 - B.U.S.C. n. 401;

La Gioconda, con sede in Quarto, costituita in data 10 gennaio 1963 rogito notaio Italo Pasolini - registro società n. 109/63 - rea n. 224502 - codice fiscale 00450060637 - B.U.S.C. n. 706;

La Vespa, con sede in Quarto, costituita in data 2 ottobre 1964 rogito notaio Giacomo Padula - registro società n. 805/64 - rea n. 235174 - B.U.S.C. n. 1249;

Vesuvio, con sede in Ottaviano, costituita in data 19 settembre 1965 rogito notaio Giacomo Padula - registro società n. 535/65 - rea n. 240501 - codice fiscale 00531840635 - B.U.S.C. n. 1388;

Egizia, con sede in Giugliano, costituita in data 27 settembre 1957 rogito notaio Amedeo Sica - registro società n. 456/57 - B.U.S.C. n. 1494;

Zeta, con sede in Napoli, costituita in data 28 ottobre 1957 rogito notaio Vittorio Squillaci - registro società n. 14/58 - rea n. 197370 - B.U.S.C. n. 1516;

C.L.E.S., con sede in Cardito, costituita in data 23 novembre 1965 rogito notaio Nicola Chiari - registro società n. 659/65 - rea n. 242436 - codice fiscale 00527520639 - B.U.S.C. n. 1627;

Alba, con sede in Ottaviano, costituita in data 27 ottobre 1956 rogito notaio Maurizio Russo - registro società n. 446/56 - rea n. 192334 - B.U.S.C. n. 1652;

Stella di Mare, con sede in Portici, costituita in data 13 giugno 1954 rogito notaio Olimpio Marino - registro società n. 359/54 - rea n. 180571 - codice fiscale 80045130632 - B.U.S.C. n. 1923;

Mare, con sede in Napoli, costituita in data 18 novembre 1946 rogito notaio Armando Avigliano - registro società n. 995/46 - rea n. 143148 - B.U.S.C. n. 2541;

Nuova Aurora, con sede in Napoli, costituita in data 23 novembre 1945 rogito notaio Maddalena Ferdinando - registro società n. 904/45 - rea n. 137988 - B.U.S.C. n. 2577;

Trasporti Vesuvio, con sede in Torre del Greco, costituita in data 12 gennaio 1984 per rogito notaio Leonardo Di Iorio - registro società n. 1392/84 - rea n. 356977 - B.U.S.C. n. 10750.

Napoli, 20 gennaio 2005

Il dirigente del servizio: MORANTE

05A01252

DECRETO 27 gennaio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 Euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

Soc. Coop.va UIL CASA UNO, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Castelnuovo in data 24 febbraio 1986, repertorio n. 66034, registro società n. 3785/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29361 c.f. n. 07382020589;

Soc. Coop.va EDIL RI.PA., con sede in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito notaio Aldo Carrara in data 11 febbraio 1983, repertorio n. 1348, registro società n. 3857, tribunale di Velletri, BUSC n. 27669, c.f. n. 05948840581;

Soc. Coop.va NOVITURISMO, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Grosso in data 5 febbraio 1986, repertorio n. 398, registro società n. 3330/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29354, c.f. n. 07457380587;

Soc. Coop.va PROGETTO GROTTAFERRATA SECONDA, con sede in Grottaferrata (Roma), costituita per rogito notaio Mario Silvestri, in data 20 febbraio 1992, repertorio n. 17164, registro società n. 3075/92, tribunale di Roma, BUSC n. 33021, c.f. n. 04260571007;

Soc. Coop.va S. CARLO, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franco Lupo, in data 10 marzo 1987, repertorio n. 7680, registro società n. 7756/87, Tribunale di Roma, BUSC n. 30122, c.f. n. 07875730587;

Soc. Coop.va EDIL ENOTRIA, con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Antonio Salvatore La Russa, in data 19 novembre 1990, repertorio n. 10314, registro società n. 2171/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32284, c.f. n. 03980311009.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 27 gennaio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A01163

DECRETO 31 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Gabbiano - Società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-«*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 dicembre 2003 eseguito nei confronti della Società cooperativa «Il Gabbiano - Società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La Società cooperativa «Il Gabbiano - Società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dr. Carlo Fragomeni, in data 30 ottobre 2000, repertorio n. 27109, registro imprese n. 29888 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 2033/297401 è sciolta ai sensi dell'art- 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 31 gennaio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A01162

DECRETO 1° febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Futuro Sereno a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa sociale «Futuro Sereno» a r.l. B.U.S.C. n. 2225, con sede in Avezzano;

Costituita in data 8 gennaio 1999 per rogito del notaio Roberto De Falco, repertorio n. 96673, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 4 febbraio 1999 ed iscritta al n. 96673 del registro delle società.

L'Aquila, 1° febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A01211

DECRETO 1° febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Parking» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa sociale «Parking» a r.l., B.U.S.C. n. 2078/267238, con sede in Avezzano;

Costituita in data 18 febbraio 1994 per rogito del notaio Margherita Millozza repertorio n. 8171, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 20 aprile 1994 ed iscritta al n. 4544 del registro delle società.

L'Aquila, 1° febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A01212

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Doubleu Piccola Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al Registro delle imprese il bilancio di esercizio, poiché mai redatto e/o approvato;

non ha mai svolto alcuna attività prevista dall'oggetto sociale;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'Assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Doubleu Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 3175, costituita per rogito Notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 7 maggio 2001, repertorio n. 43781, raccolta n. 11976, codice fiscale n. 02369630732, omologato dal Tribunale di Taranto in data 23 maggio 2001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01293

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Donna Soc. coop. sociale a r.l.», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al Registro delle imprese il bilancio di esercizio, poiché mai redatto e/o approvato;

non ha mai svolto alcuna attività prevista dall'oggetto sociale;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'Assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Donna soc. coop. sociale a r.l.», con sede legale in Massafra, posizione BUSC n. 3166, costituita per rogito Notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 11 dicembre 2000, repertorio n. 41014, raccolta n. 11658, codice fiscale n. 02348130739, omologato dal Tribunale di Taranto in data 19 gennaio 2001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01294

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Jonio 3000 Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al Registro delle imprese, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1999 è stato depositato in data 28 luglio 2000;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Jonio 3000 soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2285/262746, costituita per rogito Notaio dott. Giuseppe Ciuffi in Taranto in data 11 marzo 1993, repertorio n. 9534, raccolta n. 1952, codice fiscale n. 01919330736, omologato dal Tribunale di Taranto in data 5 aprile 1993, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01295

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2005.

Autorizzazione all'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 14 ottobre 2003, protocollo n. 829757 con la quale l'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con sede in Roma, via Urbana 167, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per l'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

apparecchi non elettrici;

componenti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione:

gruppo I, categoria M1 e M2;

gruppo II, categorie 1, 2 e 3;

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

L'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2005

Il direttore generale: GOTI

05A01129

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2004.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375, recante «Costituzione di un albo di esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo»;

Visto l'art. 6 di tale decreto che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo stesso;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2004, n. 120, recante «Costituzione dell'albo degli esperti nel settore agricolo e forestale: elenco alfabetico dei nominativi degli idonei»;

Ritenuto opportuno aggiornare le professionalità disponibili in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione, per la valutazione *ex ante, in itinere* ed *ex post* dei progetti di ricerca;

Ravvisata la necessità di meglio definire le modalità di gestione dell'albo di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'albo degli esperti costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2.

Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375, entro sessanta giorni, a partire da quello successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, compilando l'apposito modello allegato (all. 1), disponibile sul sito Internet del Ministero: http://www.politicheagricole.it/RICERCA/albo.htm scaricandolo dal «decreto ministeriale 21 luglio 2003 n. 375». Le domande dovranno essere inviate anche in formato elettronico, compatibile con pacchetto MS Office, all'indirizzo e-mail sportelloricerca@politicheagricole.it come unico file contenente l'allegato 1 debitamente compilato.

Art. 3.

Le domande saranno valutate dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375 non sono applicabili al personale dipendente da questa amministrazione.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore generale: SERINO

05A01176

DECRETO 7 febbraio 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Altotiberini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione dell'Umbria per nome e per conto dei produttori, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 258 del 3 novembre 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli Altotiberini» entro il 30 giugno2005.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione dell'Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbiano potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

La deroga di cui al comma 1 non si applica, ai sensi del regolamento CE n. 1493/99, alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI ALTOTIBERINI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Colli Altotiberini» bianco ed anche nelle tipologie spumante e superiore;

«Colli Altotiberini» rosso ed anche nelle tipologie novello e riserva;

«Colli Altotiberini» Rosato;

«Colli Altotiberini» Grechetto;

«Colli Altotiberini» Trebbiano;

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon;

«Colli Altotiberini» Merlot;

«Colli Altotiberini» Sangiovese;

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva;

«Colli Altotiberini» Merlot riserva;

«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino «Colli Altotiberini» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano Toscano minimo: 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.

Il vino «Colli Altotiberini» bianco superiore deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano Toscano minimo 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.

Il vino «Colli Altotiberini» spumante deve essere ottenuto dalle uve prevenienti dai vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, minimo per il 50%.

Possono concorrere come complementari gli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Umbria nella misura massima del 50%.

I vini «Colli Altotiberini» rosso, rosato e novello debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese minimo: 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.

Il vino «Colli Altotiberini» rosso riserva deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese minimo: 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da gli altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.

Per i vini con riferimento al nome dei vitigni, questi debbono essere ottenuti da vigneti in cui il vitigno, nell'ambito aziendale, sia rappresentato minimo per l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altre uve, nel rispetto delle tipologie bianche e nere, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» ricade nella provincia di Perugia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei seguenti comuni: San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incrocio della via Tiberina strada statale n. 3-bis con il confine di provincia in località Dogana quota 330 m s.l.m., il limite segue verso nord-est il confine provinciale per circa 800 metri fino a raggiungere la quota 355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e superata la quota 371, raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato ed est e per un sentiero raggiunge in direzione sud il corso d'acqua discendendolo fino a quota 333 dove prende il sentiero verso est raggiungendo quota 391, a nord di Porrino, prosegue poi verso nord-est per la strada ed il sentiero poi che va ad incrociare il T. Vertola in prossimità della quota 368, raggiungendo l'incrocio con la strada S. Giustino-Corposano.

Dal punto di incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite segue verso est e poi ovest la mulattiera che raggiunge, in prossimità della quota 448, la strada statale di Bocca Trabaria (n. 73-bis), segue quest'ultima verso sud-est fino a quota 513 (C. Gobbi) e quindi la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Ca' di Crea e 200 metri circa prima di giungere a tale località segue, verso est, il sentiero e poi la strada attraversa la quota 502 e raggiunge da nord-est C. Somaia da dove prosegue per la strada che verso sud-est prima e poi verso nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza della quota 489, risale l'impluvio in direzione nord-est e sul proseguimento va ad incrociare la strada che passa ad est della quota 629 (Monticello), percorre tale strada verso sud est sino ai ruderi di Pieve Vecchia da dove, per una retta in direzione nord-est raggiunge la sorgente perenne a nord di C. Cattanera (quota 434), costeggia tale località per la strada ad est ed all'altezza della quota 434 piega verso est per la strada che raggiunge in prossimità del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e seguendo la mulattiera verso sud-est raggiunge il confine comunale di S. Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed all'altezza della quota 467, seguendo l'impluvio in direzione sud-est lungo il fosso raggiunge il ponte sulla strada Colle Plinio-Ripole (quota 368), percorre quest'ultima per circa 300 metri verso est ed all'altezza della strada di C. S.Biagio, attraversa, in direzione sud-est, il torrente Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente nella stessa direzione, raggiunge sul proseguimento di questi, la strada per C.se Colecchio che percorre verso sud-ovest fino a raggiungere tale località.

Da C.se Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud, prende la mulattiera per raggiungere, in direzione sud-est, quota 470 (C. Malfatti) e quindi, sempre verso sud-est, segue la strada che poi piega a sud fino a raggiungere la quota 530 percorrendo un sentiero nell'ultimo tratto; da quota 530 segue la strada verso sud fino a quota 468, a nord-ovest di V.la Panicale.

Da quota 468 segue una retta in direzione est fino a quota 380 da dove per la strada verso sud-est incrocia quella per C. Ponte e, lungo questa, verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano, prosegue quindi per il sentiero che in direzione sud-est passa ad est di M. Novello e successivamente per la mulattiera verso sud-ovest raggiunge la quota 456.

Da quota 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge a quota 364 (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud raggiunge la quota 341, una volta attraversato il T. Vaschi.

Da quota 341 segue una retta in direzione sud-ovest raggiungendo Userna (quota 366) e da Userna prosegue per la strada che in dire-

zione sud-est raggiunge l'impluvio e lo percorre verso est fino ad incontrare, sul proseguimento, il sentiero per V.la Coppi che raggiunge lungo questi seguendo verso sud.

Da V.la Coppi prosegue per la mulattiera che verso est raggiunge quota 430 all'incrocio con quella che conduce a Castiglione, dal punto d'incrocio (quota 430), segue una retta in direzione sud-est che raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per la strada che attraversa ad est la località Belvedere fino ad incrociare a quota 337 la strada per Città di Castello, segue tale strada verso est fino al km 2 da dove, per una retta in direzione sud-est raggiunge la quota 360 e quindi lungo il sentiero in direzione est incrocia la mulattiera per C. Nunziatella e lungo questa verso sud-ovest, raggiunge tale località (quota 443), la supera e sulla strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver superato la quota 415.

Da Bagni di Fontecchio segue la strada che in direzione sud e sud-ovest conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la mulattiera verso sud-ovest, attraversa la quota 460 ed arriva a quota 407 e sul proseguimento giunge a V.la Rocca (quota 431) da dove piega prima verso nord-est e poi sud per la strada che, attraversata quota 437, perviene a quota 395 da dove segue l'impluvio in direzione sud e quindi il F.so Zanzone, sempre verso sud, fino ad incrociare la strada per Città di Castello.

Segue tale strada verso sud-ovest per circa 600 metri fino all'incrocio con quella per C. Le Guardie e lungo questa raggiunge tale località per proseguire poi in direzione sud-ovest fino ad incrociare il T. Soara e quindi all'incrocio segue la strada adiacente verso sud-est fino a raggiungere C. Belvedere (quota 466) dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la quota 454.

Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi sud-est fino alla quota 480 da dove, per una retta a perpendicolare sud incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo tale strada verso sud-ovest, passando per le quote 453, 447, 345 e nell'ultimo tratto per un sentiero fino alla quota 345 da dove piega verso sud fino a C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est, superata la quota 367, raggiunge la strada per Carafieri e, lungo questa, tale località.

Da Calafieri discende verso sud per la mulattiera fino a quota 400 da dove lungo una retta in direzione sud arriva a quota 385 (C. Ricci), per proseguire poi in direzione nord-est lungo la strada che costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della quota 423 da dove, per una retta in direzione sud-est, raggiunge quota 404 sulla strada per La Casella, segue tale strada in direzione ovest sino a raggiungere la strada di S. Martino di Castelvecchio passando per le quote 324 e 311.

All'incrocio, in prossimità di S. Martino di Castelvecchio, il limite segue la strada in direzione est per Caldarino di Sopra passando per le quote 359, 368, 384 e superata quest'ultima quota segue il sentiero in direzione nord-est fino all'impluvio affluente del F.so Rancale per risalirlo fino ad incrociare nuovamente la strada per Caldarino di Sopra in prossimità di C. Benedetti, prosegue per tale strada verso nord-est e raggiunge Caldarino (quota 412), da dove segue quella in direzione sud- est, supera la quota 414 e, per un sentiero che nell'ultimo tratto piega verso est, raggiunge C. Masci a quota 441.

Da C.sa Masci segue la strada che, in direzione est prima e poi sud, raggiunge il Palazzotto dopo aver superato le quote 452, 440, 432, 444 e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud per breve tratto e quindi il sentiero che la congiunge a quella per C. Fondeo raggiungendo questi per la strada in direzione est.

Da C. Fondeo segue la strada che, in direzione nord, costeggia il T. Lana e, poco prima della quota 311, attraversa il corso d'acqua seguendo poi il sentiero che in direzione sud-est, raggiunge C. Casale (quota 391), lo supera e lungo la mulattiera, nella stessa direzione, raggiunge la strada per La Casella, la segue verso est prima e poi verso sud attraversando la quota 427 fino ad arrivare alla quota 393 da dove, per la mulattiera in direzione nord-est, raggiunge C. Rio (quota 388) indi prosegue verso sud-est lungo la strada che arriva a quota 438 e poi, lungo il sentiero, arriva a quota 473, per seguire poi l'impluvio che va a confluire nel T. Carpina.

Alla confluenza risale per circa 100 metri il T. Carpina, lo attraversa per proseguire sulla strada che verso sud-est supera Casale di Sotto (quota 298) e quindi lungo un sentiero nella stessa direzione raggiunge la strada per C. Maiola che segue fino a tale località.

Da C. Maiola (quota 376) per una linea retta in direzione sud-est attraversa la quota 402 e raggiunge Broccano (quota 473), da Broccano segue la strada che nella stessa direzione supera Caicresci e raggiunge quota 401 da dove, lungo un sentiero in direzione est, raggiunge il Rio all'altezza della quota 334, discende tale corso d'acqua per circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la strada in direzione sud-est fino a raggiungere il confine di Montone a S. Benedetto, risalendo verso nord per circa 100 metri il confine comunale per seguire la strada e poi la mulattiera che, in direzione est, raggiunge C. Col della Tempesta (quota 466).

Da Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per Pian del Corso (quota 403) e, superato Scapicchio (quota 337) di circa 300 metri, prende verso sud-est il sentiero e poi la strada che raggiunge prima C. Val di Roba (quota 410) e poi Caicace (quota 445) da dove segue la strada e la carrareccia che giunge a Le Capanne, passando per la quota 379.

Superate Le Capanne prosegue verso est fino ad arrivare al T. Assino che discende verso sud ed all'altezza di M. Scaricato, risale l'affluente che attraversa la strada statale per Gubbio in direzione est, e risale quindi il F.so Ranco Nuovo fino in prossimità della sorgente dove, lungo una mulattiera prima verso sud e poi una carrareccia verso est, raggiunge Il Castello.

Dalla località Il Castello, il limite segue la mulattiera che in direzione sud attraversa le quote 471, 419, 416, 408 (Poggio del Colle), da dove segue il sentiero che in direzione sud-est raggiunge il T. Mussino a quota 261 in corrispondenza della confluenza del F.so dei Cerri, risale per breve tratto tale corso d'acqua, circa 50 metri, e poi prende il sentiero che discende verso sud raggiungendo quota 306 il Varlo, risale quindi per la mulattiera in direzione nord-est e, superato il podere Valcerbaia seguendo la carrareccia, raggiunge l'impluvio e ridiscende fino all'altezza della quota 381 dove, per la mulattiera, arriva alla località Torretta (quota 300).

Da quota 300 segue una linea retta, in direzione nord-est e raggiunge la quota 463 sulla strada per C.se Nuove, segue tale strada verso nord-est e, superata Pietra Melina all'altezza della quota 569, prende la carrareccia per Casidolfo (quota 596) da dove lungo il sentiero in direzione est e poi sud, raggiunge Venarella (quota 607) e per la Mulattiera arriva a Vignaie da dove risale in direzione nord-est fino alla quota 503 sul confine comunale.

Da quota 503 segue una linea retta verso sud-ovest e raggiunge Colozzone a quota 463 per proseguire poi nella stessa direzione per la mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua verso sud costeggiando l'acquedotto fino ad arrivare a quota 300 e quindi la mulattiera che verso est passa per Castello di Vicolo (quota 344), Podere Piaggia (quota 440), quota 460 e proseguendo raggiunge l'acquedotto che discende verso sud fino al C. il Poggio, da dove in linea retta verso est raggiunge la quota 436 e quindi la strada per Casanova che segue fino a superare tale località (quota 418) e prendere poi il sentiero che, in direzione sud-est, arriva alla strada per C. S. Benedetto che raggiunge e supera incrociando poi il T. Resina. Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada il Molino di Vico per procedere verso est fino a quota 365, dove prosegue per nord-est lungo la strada che passa per le quote 416, 461, 459 e raggiunge C. Vaglie (quota 465).

Il limite discende poi verso sud fino a raggiungere la strada che incrocia quella per Morleschio alla quota 542, segue tale strada fino a Palombare Alto di Morleschio e da qui la strada in parte mulattiera che in direzione sud-est passa le quote 366 e 300 fino ad incrociare il T. Ventia in località C. Crevelli, sul proseguimento della strada raggiunge poi la località Montelabate, passando per P.re Guardabassi (quota 288), C. Cirosso (quota 303), quote 305, 322, e 348.

Prosegue poi in direzione nord-est per la strada che conduce alla località Casacce (quota 617), fino a raggiungerla in prossimità del km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo questa sino al km 20,000 circa.

Dal km 20,000 della via Eugubina segue la strada verso est che passa per casa Forti (quota 532) e C. la Valle (quota 435) da dove, per un sentiero, incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando muta il nome in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a quota 308 e quindi prosegue per la strada che in direzione sud passa a ovest di C.se Vaglie, piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge quota 353 per risalire in direzione nord-est, in prossimità della Cappella, superato di circa 100 metri il bivio per C. S. Croce, prende la strada verso sud attraversando le località: Casella (quota 338), P.zo Nerbone (quota 340), C. Bruciata, P.zo Taccone (quota 446), C. Grelli, C. Serrina Bassa (quota 352), P.re Palazzone (quota 357) fino ad incrociare la strada per Pianello in località La Colonnetta alla quota 234.

Da quota 234 segue verso sud-ovest la strada carrareccia per P.re la Spiaggie e dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la strada che

attraversa Casanova, P.re Macci, (quota 242), P.re del Bosco fino a raggiungere a quota 229 quella in uscita da Ripa sulla quale prosegue incrociando dopo circa 150 metri il F.so Macara, segue quindi tale corso d'acqua in direzione sud, fino a raggiungere la quota 207 all'altezza di podere Fonte che raggiunge seguendo la strada in direzione ovest.

Da P.re Fonte segue verso sud la strada che passando per le quote 206. 207 (C. Pallareto) raggiunge la linea ferroviaria in prossimità della quota 213, prosegue per la linea ferrata verso ovest ed alla stazione di ponte S. Giovanni, segue la strada che attraversato il fosso di S. Margherita a quota 235 raggiunge il centro abitato di Perugia che costeggia a est onde seguire poi la strada in uscita, che superata P.ta S. Angelo, raggiunge S. Maria di Cenerente; prosegue poi per la strada che in direzione nord-ovest costeggia il fosso di Cenerente e l'acquedotto fino ad incrociare, dopo Osteria della Corniola e sempre sul confine comunale, la strada per Cannetto per seguirla poi fino ad arrivare a tale località (quota 412).

Da Cannetto prosegue verso nord-est per la strada che, superate C.se di Sotto raggiunge il bivio per C.se di Sopra e da qui segue quella che, verso est, attraversa il F.so di Colognola, supera il bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a quota 487 la strada alle pendici di M. Civitelle la segue per breve tratto verso nord e dopo circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di Monte Tezio nella stessa direzione, raggiunge e supera tale località e all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se Fontenova (quota 505).

Segue tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M. Tezio e passando per P.re Casale, C. Valle Cupa (quota 476), C. Piè di Monte (quota 492), C. Pavia (quota 494), C. Boyola (quota 364), tino a raggiungere Antognola.

Da Antognola segue, verso nord-est, la mulattiera per Valenzino raggiungendo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da Valenzino, in direzione nord-ovest, prosegue per la mulattiera che dopo una deviazione verso ovest, passa per le quote 339, 298 fino a raggiungere il T. Nese, lo attraversa e prosegue per la Chiesa del Pian di Nese (quota 300).

Segue quindi la mulattiera verso nord che passa per la quota 321, raggiunge l'impluvio e lungo questi arriva alla strada per S. Giuliana, dopo breve tratto verso tale località segue la mulattiera verso ovest per C. Prata e da tale località prosegue per una linea retta in direzione nord raggiungendo l'estremità più a sud della strada per Monte Corona (quota 628), prosegue quindi su tale strada in direzione nord fino al P.re S. Savino, lo supera ed alla prima curva sulla strada (quota 470) prende il sentiero che, in direzione sud-ovest, passa per le quote 392, 357 e superato S. Giuliano delle Pignatte, in direzione ovest, segue la strada che attraversa quella per Badia alla quota 323 e prosegue fino a Toro (quota 373).

Da Toro segue la mulattiera che in direzione della vetta di M. Acuto raggiunge la località Osteria da dove piega verso nord-ovest per raggiungere Migianella dei Marchesi, passando a nord-est di M. Acuto, Cima Cerchiaia, M. valcinella, M. Saldo e seguendo la mulattiera, la strada e nuovamente la mulattiera che passa per le quote: 513 (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il Ranco), 519, 458.

Da Migianella dei Marchesi segue la mulattiera per C. Tassinari e prima di giungervi prosegue verso nord-ovest lungo il sentiero che conduce a C. S. Stefano (quota 476), quindi piega ad ovest per la carrareccia fino a C. Poggio (quota 434) e poi a sud, raggiungendo Ulivello Pçrimo (quota 303) che discende fino al T. Mansola.

Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T. Niccone e lungo questi verso ovest incrocia il confine di provincia in loc. La Mita, prosegue quindi lungo tale confine verso nord-ovest fino a raggiungere, in prossimità della quota 500, la mulattiera lungo la quale prosegue prima verso nord e poi est fino ad arrivare alla località il Cerro (quota 570).

Da Cerro segue sempre la mulattiera in direzione est, raggiunge C. Pagana di Sopra (quota 415) passando per le località Crete (quota 531), C. Fusate (quota 423).

Da C. Padana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera prima e lungo la strada poi fino a C. Colle (quota 568) passando per Cà di bacco; da C. Colle (quota 568) segue quindi la mulattiera in direzione nord-ovest passando per le quote 564, 415, 403, (V.la Landucci), 313 fino a raggiungere lungo la carrareccia ed una volta attraversato il T. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue su tale strada in direzione ovest ed alla quota 348.

All'altezza di S. Leo Bastia, prende a nord la strada per l'Olmo raggiungendo tale località.

Dall'Olmo segue la mulattiera in direzione nord-est e raggiunge C. Aiale passando per le quote 478 e 533, da C. Aiale segue la strada che, nella stessa direzione attraversa C. Ranzu ed arriva alla località Porcareccia (quota 439) da dove prosegue per il sentiero che dopo aver piegato inizialmente ad est, riprende la direzione nord-est fino a raggiungere Gracciata (quota 327). Da Gracciata segue prima la mulattiera verso ovest e poi la strada carrareccia verso nord che attraversato il T. Minima, incrocia la strada per Lugnano alla quota 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino alla Fatt. di Petrelle e superatala di poco, segue la strada e poi la mulattiera che in direzione nord, raggiunge Ghironzo (quota 558), passando per le località Pistrino (quota 371), Caprina (quota 507), Casalina (quota 583) e quindi per le quote 593, 589, 602, 575, 516, (Castelvecchio).

Da Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est attraversa la quota 477 e raggiunge la quota 395 in prossimità di S. Lucia da dove seguendo la mulattiera in direzione nord-ovest tocca la quote 418, 409, 338 e 285 e raggiunge il T. Nestore seguendolo per circa 300 metri verso est fino alla quota 281.

Dalla quota 281 prosegue a nord sulla strada che incrocia quella per Morra alla quota 288 e lungo questa attraversa Morra e superata la quota 292 al ponticello sul fosso affluente del T. Nestore, risale questo fosso costeggiando la località Vicinato, La Pelucca, Villa Toppo fino all'incrocio con la strada per quest'ultima località; segue quindi tale strada verso ovest fino alla quota 582 dove incrocia quella per S. Agnese e lungo questa verso est raggiunge il T. Aggia, discende tale corso d'acqua per breve tratto fino a quota 388 da dove segue la strada che, in direzione nord attraversa la quota 410 e le località C. Tetina (quota 474) e Citerna quota 551.

Dopo quest'ultima località piega verso nord-est per la strada che costeggia Poggio Caione, Col di Fabbri, La Calbeira, S. Martino e raggiunge Palazzetto alla quota 617 sulla strada per Monte S. Maria Tiberina, percorre quest'ultima in direzione di Monterchi sino ad incrociare il T. Scarsola, risale questo corso d'acqua ed a nord di Poggio di Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di sinistra sino alla sorgente in prossimità della quota 698 dove per una mulattiera verso nord raggiunge Buccialle (quota 661), prosegue quindi nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a Ranzola prende, in direzione ovest, la mulattiera che va ad incrociare il torrente Riccianello alla quota 390 in località il Mulinaccio.

Discende questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue lungo il confine di provincia prima verso est e poi nord-ovest fino all'incrocio con la strada per S. Leo (quota 308), prosegue quindi su tale strada in direzione sud-est ed a Manfrone piega verso sud per quella che, superate Case Nuove, incrocia il P. Sovara in prossimità della quota 303, discende questo corso d'acqua e dalla confluenza con il T. Cerfone, risale quest'ultimo per breve tratto fino ad incrociare la strada per Città di Castello a quota 300, segue quindi tale strada in direzione del centro abitato e superato Lerchi segue il tracciato che passa per C. Fondi e C. Cecio e riprende quindi la strada verso il centro abitato di Città di Castello, lo costeggia lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in uscita la via Tiberina (strada statale n. 3-bis) in direzione di S. Giustino, attraversa tale cento abitato e raggiunge il punto di incrocio tra la strada statale n. 3-bis ed il confine di provincia da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di fondovalle e quelli ad una quota superiore a 550 m s.l.m. I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2500 ceppi/ha.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato, novello, e con riferimento al vitigno Trebbiano in coltura principale pura non deve essere superiore a 12 t/ha.

Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 11 t/ha.

Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 9 t/ha.

La resa per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Pertanto per il vino «Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato, novello e con riferimento al vitigno Trebbiano la resa massima non dovrà essere superiore a 84 hl/ha.

Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto; Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima non dovrà essere superiore a 77 hl/ha.

Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima dovrà non essere superiore a 63 hl/ha.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del grado alcolico, l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Corciano, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Assisi, Marsciano, Perugia Pietralunga, Lisciano Niccone.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco e con riferimento al vitigno Trebbiano, compreso lo spumante, una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10% vol.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco superiore, rosso e rosato e con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e Grechetto una gradazione alcolica minima naturale di gradi 11% vol. Per i vini rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12% vol.

Per le tipologie riserva - Colli Altotiberini rosso, Colli Altotiberini Cabernet Sauvignon, Colli Altotiberini Merlot e Colli Altotiberini Sangiovese - i vini debbono subire un invecchiamento obbligatorio minimo di 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

La produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» spumante possono essere effettuate anche fuori zona di produzione ma limitatamente alla provincia di Perugia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo delle stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecniche consentite.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Altotiberini» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Altotiberini» bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli Altotiberini» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Altotiberini» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Colli Altotiberini» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato;

sapore: fresco, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Colli Altotiberini» Novello:

colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola, vivace;

odore: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: vivace, fruttato caratteristico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.

«Colli Altotiberini» Trebbiano:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fine, asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Altotiberini» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: da secco a abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso con lievi riflessi violacei;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con lievi riflessi violacei;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Colli Altotiberini» Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli Altotiberini» Merlot riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Colli Altotiberini» Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima 4,5 g/l,

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Colli Altotiberini» Spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: piacevolmente fruttato, intenso;

sapore: secco, armonico, elegante;

perlage: fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore o percezione di legno più o meno marcato.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore» e, per le tipologie per le quali è previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria. Per la tipologia «bianco superiore», la immissione al consumo non può avvenire prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali.

Per il confezionamento in recipienti di capacità fino a 5 litri dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacità di litri: 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,000; 1,500; 3,000; 5,000.

Tappatura e recipienti.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero o di altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della capacità fino a 5 litri.

05A01247

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot.n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 31 gennaio 2005, prot. n. 830/05 del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari - sezione staccata di Tempio Pausania;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dalle cattive condizioni meteorologiche con la presenza di neve e ghiaccio sulle strade che ha reso irraggiungibile la sede dell'ufficio di Tempio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania, è accertato come segue:

dal giorno 28 gennaio 2005 al 29 gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 febbraio 2005

Il direttore regionale: GARGIULO

05A01296

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2005.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005. (Deliberazione n. 10/05/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2005;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 25 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

Rilevato che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005 le elezioni dei presidenti della regione e dei consigli regionali dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, della Toscana, dell'Umbria e del Veneto;

Rilevato che, in data 17 febbraio 2005, a seguito dei provvedimenti di indizione, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni regionali di cui sopra;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 2.

Soggetti politici e riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

A) in caso di programmi riferiti ad ambito regionale: *a)* per il 90 per cento, ai soggetti politici che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare, tenendo conto della rispettiva consistenza; *b)* per il restante 10 per cento, in modo paritario, ai soggetti politici, diversi dai precedenti, che siano rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; resta inteso che lo spazio dato a ciascuno di questi ultimi soggetti politici non può comunque essere superiore a quello attribuito al soggetto politico di minore consistenza di cui alla precedente lettera *a)*;

B) in caso di programmi riferiti ad ambito nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra i soggetti politici la cui rappresentanza nei consigli regionali da rinnovare trovi una proiezione nell'assemblea parlamentare nazionale o europea e quelli, diversi dai precedenti, che siano comunque rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

A) in caso di programmi riferiti alla competizione in una singola regione: *a)* per metà, in modo paritario, alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di presidente della regione o della giunta regionale; *b)* per l'altra metà, in modo paritario, alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale, fatta salva l'eventuale presenza di forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

B) in caso di programmi riferiti ad ambito nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra le liste regionali, ovvero i gruppi di liste o le coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di presidente della

regione o della giunta regionale e tra le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.

Art. 3.

Modalità di trasmissione della comunicazione politica

1. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

2. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, punto II) lettera B); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i

soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 8.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera *a)*, è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 9.

Soggetti politici e programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: *a)* alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare; *b)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: *a)* alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di presidente della regione o della giunta regionale; *b)* alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto del-

l'elettorato regionale, fatta salva l'eventuale presenza di forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2, punto II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o,

ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2005.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un

annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo II del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo I del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I, II e III del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e

del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

10. In ogni caso, il comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 26.

Ambito territoriale di applicazione e altre consultazioni elettorali o referendarie

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di regioni non interessate dalle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna per le elezioni regionali con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 3 febbraio 2005

Il presidente: CHELI

05A01551

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2005.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005. (Deliberazione n. 11/05/CPS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2005;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005»;

Rilevato che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 17 e 18 aprile 2005, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui all'elenco che sarà reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

Rilevato che, in data 17 febbraio 2005, a seguito dei provvedimenti di indizione dei comizi elettorali, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni comunali e provinciali di cui sopra;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. L'elenco dei comuni e delle province interessati dalla consultazione elettorale sarà reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 2.

Soggetti politici

Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*, e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *b)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima:

prima fascia 18 - 19,59;

seconda fascia 14 - 15,59;

terza fascia 22 - 23,59;

quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque

giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 8.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera *a)*, è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)* e punto II, lettere *a)* e *b)*.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima:

prima fascia 18 - 19,59;

seconda fascia 12 - 14,59;

terza fascia 21 - 23,59;

quarta fascia 7 - 8,59;

quinta fascia 15 - 17,59;

sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EPC resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi

radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato

sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies,* comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 26.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del comune o a presidente della Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 27.

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino al 4 aprile 2005, salva una eventuale estensione sino al 19 aprile 2005 in relazione a votazioni di ballottaggio.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni comunali e provinciali di cui all'art. 1, comma 1, con altre consultazioni elettorali regionali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

4. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano a consultazioni elettorali provinciali e comunali ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportati nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, che per fatti sopravvenuti si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e giugno 2005.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 3 febbraio 2005

Il presidente: CHELI

05A01552

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 13 dicembre 2004, con cui è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica all'art. 34, comma 4 allo statuto di cui sopra;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 gennaio 2005, da cui risulta che la modifica citata è esente da rilievi sia di merito che di legittimità;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione della modifica di cui si è detto;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto generale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Art. 1.

All'art. 34 (rettore), il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta».

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, 2 febbraio 2005

Il rettore: CALZOLARI

05A01130

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato del Ministro per la funzione pubblica relativo all'estrazione a sorte dei cinque dirigenti della prima fascia da nominare componenti della commissione elettorale centrale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114.

Il giorno 28 febbraio alle ore 11 in Roma, presso la sede dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, via Anicia n. 11 - sala «Giuseppe Gioacchino Belli», si svolgerà l'estrazione a sorte di cinque dirigenti della prima fascia dei ruoli dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato da nominare componenti della commissione elettorale centrale, prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 114/2004.

Le operazioni di estrazione a sorte dei nominativi presenti nella banca dati informatica della dirigenza si terranno in seduta pubblica, a cura del direttore dell'ufficio personale pubbliche amministrazioni del dipartimento della funzione pubblica.

Contestualmente, saranno estratti ulteriori dieci nominativi per integrare la composizione della commissione elettorale centrale, in caso di rinuncia o indisponibilità dei primi estratti. A tal fine sarà seguito l'ordine di estrazione.

05A01553

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3016
Yen giapponese	136,42
Corona danese	7,4444
Lira Sterlina	0,68850
Corona svedese	9,0706
Franco svizzero	1,5507
Corona islandese	81,08
Corona norvegese	8,3720
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	30,081
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4308
Zloty polacco	3,9730
Leu romeno	36469
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	38,093

Lira turca	1,7036
Dollaro australiano	1,6574
Dollaro canadese	1,6052
Dollaro di Hong Kong	10,1520
Dollaro neozelandese	1,8192
Dollaro di Singapore	2,1341
Won sudcoreano	1336,48
Rand sudafricano	7,8627

Cambi del giorno 16 febbraio 2005

Dollaro USA	1,3040
Yen giapponese	137,00
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,69135
Corona svedese	9,0761
Franco svizzero	1,5469
Corona islandese	81,08
Corona norvegese	8,3590
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	30,062
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4312
Zloty polacco	4,0059
Leu romeno	38339
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,072
Lira turca	1,7126
Dollaro australiano	1,6626
Dollaro canadese	1,6078
Dollaro di Hong Kong	10,1708
Dollaro neozelandese	1,8237
Dollaro di Singapore	2,1377
Won sudcoreano	1337,90
Rand sudafricano	7,8139

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01593-A01594

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sedaxylan»

Provvedimento n. 4 del 17 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario SEDAXYLAN soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103595017;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103595029.

Titolare: Eurovet Animal Health - Bladel (Olanda).

Oggetto del provvedimento: prolungamento adeguamento stampati.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio del medicinale veterinario «Sedaxylan» soluzione iniettabile, prodotti anteriormente al 2 novembre 2004, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 250 del 18 ottobre 2004 di aggiornamento del Sommario delle caratteristiche del prodotto e foglietto illustrativo, deve essere effettuato entro e non oltre la data del 2 marzo 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01122

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Isoba».

Provvedimento n. 14 del 25 gennaio 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0175/001/1B/001.

Specialità per uso veterinario ad azione immunologica ISOBA.

Confezioni: flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103614018.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione IB (42) - estensione periodo di validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 2 a 5 anni.

I lotti già prodotti con la precedente validità possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01136

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis RT + IBmulti + ND + EDS».

Provvedimento n. 15 del 25 gennaio 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0209/001/IB/01.

Specialità per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS RT + IBMULTI + ND + EDS.

Confezioni:

flacone in PET da 500 dosi - A.I.C. n. 103688014;

flacone in PET da 1000 dosi - A.I.C. n. 103688026.

Variazione tipo IB, n. 42 (a. 1).

Titolare A.I.C.: Intervet International sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 (a. 1).

Si autorizza l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi. La validità dopo la prima apertura del flacone resta invariata a 3 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Visel»

Provvedimento n. 16 del 25 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario VISEL nella confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102123015.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8 ºC, rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prosolvin D»

Provvedimento n. 17 del 25 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PROSOLVIN D nelle confezioni:

1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 103176018;

2 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 103176020;

5 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 103176032;

10 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 103176044.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8 ºC, rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A01132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cistrynol»

Provvedimento n. 18 del 25 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CISTRYNOL nelle confezioni:

1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102354014;

2 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354026;

5 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354038;

10 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354040.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8 ºC, rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A01133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tyagel Premix 10»

Provvedimento n. 21 del 31 gennaio 2005

Medicinale per uso veterinario TYAGEL PREMIX 10.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale 01396760595.

Oggetto: Medicinale veterinario prefabbricato «Tyagel Premix 10» estensione di validità dopo prima apertura della confezione.

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103442012.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo la prima apertura della confezione:

da 0 giorni

a 60 giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario indicato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità dopo la prima apertura della confezione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01134

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 113 del 5 ottobre 2004, riguardante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Tilosina 15% liquida Unione Commerciale Lombarda"».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2004, alla pag. 20, laddove è scritto:

«Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103338028;

flacone da 5 kg - A.I.C. n. 103338016»,

leggasi:

«Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103383028;

flacone da 5 kg - A.I.C. n. 103383016».

05A01137

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35434 del 20 gennaio 2005 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosec. art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della - CE.DIS. S.r.l. con sede in: Bitonto (Bari).

Unità di: Galatina (Lecce), Galatina (Lecce), Lecce, Gallipoli (Lecce), San Cesario di Lecce (Lecce), Squinzano (Lecce), Nardò (Lecce), Tricase (Lecce), Alessano (Lecce), Casarano (Lecce), San Pietro Vernotico (Brindisi), Lecce, Racale (Lecce), Copertino (Lecce), Oria (Brindisi), Manduria (Taranto), Lecce, Brindisi, Taranto, Francavilla Fontana (Brindisi), Melpignano (Lecce), per il periodo dal 25 novembre 2004 al 28 dicembre 2004.

Con decreto n. 35435 del 20 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3,

comma 1, legge n. 223/1991 della - C.D.A. Centri distribuzione abbigliamento (CDA) S.r.l. con sede in: Rovato 85 - unità di: Rovato (Brescia), per il periodo dal 16 luglio 2004 al 15 luglio 2005;

Con decreto n. 35436 del 20 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 1, n. 223/1991 della Italstampi Società a responsabilita limitata con sede in: Mazzano (Brescia) - unità di Mazzano (Brescia) per il periodo dal 24 giugno 2004 al 23 giugno 2005.

Con decreto n. 35437 del 20 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della - R. Bertoldo S.r.l. con sede in: San Mauro Torinese (Torino), unità di: San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 20 novembre 2004 al 19 novembre 2005.

Con decreto n. 35441 del 20 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contraito di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della - Helios impianti S.p.a. con sede in: Ivrea (Torino), unità di Genova per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 35442 del 20 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - M.R.C. Manifattura Romana Confezioni di Righetto N. & C. Società in accomandita semplice con sede in: Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma) per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35443 del 20 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Tampografia Vernetto di Vernetto & C. S.n.c. con sede in: Levone (Torino), unità di: Levone (Torino) per il periodo dal 3 novembre 2004 al 2 novembre 2005;

Con decreto n. 35444 del 20 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Manitalidea S.p.a. con sede in: Torino, unità di Genova per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005;

Con decreto n. 35445 del 20 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Laurenzi S.r.l. con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

05A01210

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reminyl»

Estratto provvedimento UPC/II/1655 del 31 gennaio 2005

Specialità medicinale: REMINYL.

Confezioni:

034752616/M - 14 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (PVCPE-PVDC/ALU);

034752028/M - 14 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVCPE-PVDC/ALU);

034752030/M - 56 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVCPE-PVDC/ALU);

0347520421M - 56 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVCPE-PVDC/ALU);

034752055/M - 112 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVCPE-PVDC/ALU);

034752067/M - 168 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVCPE-PVDC/ALU);

034752079/M - 1 bottiglia (vetro ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml;

034752081/M - 56 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (PVCPE-PVDC/ALU);

034752093/M - 112 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVCPE-PVDC/ALU);

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag Sp.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0210/001-04/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento dei limiti di accettabilità per una impurezza specificata (R16937) del principio attivo Galantamina bromidrato (R113675): da ‹0,25 a ‹0,40%.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01248

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fludara»

Estratto provvedimento UPC/II/1656 del 31 gennaio 2005

Specialità medicinale: FLUDARA.

Confezioni:

029552027/M - 15 compresse in blister di PA/AL/PP/AL da 10 mg;

029552039/M - 20 compresse in blister di PA/AL/PP/AL da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Schering Sp.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0055/002/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del marchio commerciale dalle specifiche e dai test standard dei materiali per il conferimento secondario ed eliminazione del test di densità pe ril flacone HDPE.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01249

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec»

Estratto provvedimento UPC/II/1657 del 31 gennaio 2005

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438035/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile con siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle Sp.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0356/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: revisione del programma di stabilità per la proteina vettrice CRM 197 e per l'oligosaccaride meningococcico di gruppo C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01250

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Autorità di Bacino del fiume Po, recante: «Adozione del progetto variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 2005).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 60, seconda colonna, il terzultimo e penultimo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Regione Valle d'Aosta - Assessorato lavori pubblici, via Promis, 2 - Aosta;

Provincia di Vercelli - Presidenza della Provincia, via San Cristoforo, 7 - Vercelli;».

05A01546

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501039/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00